

GUIDA PRATICA **BONUS FISCALE** RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

TAPPARELLE COME SCHERMATURE SOLARI

LEGENDA


CE - Rispetta le normative vigenti all'interno della Comunità Europea

Allegato M - Requisiti fondamentali del decreto legislativo

Allegato F - Scheda informativa semplificata presente sul sito Enea

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

nota dell'autore: le indicazioni contenute in questo vademecum potrebbero non essere aggiornate, inoltre vanno sempre contestualizzate nell'ambito della propria situazione. Verificare la normativa vigente e se necessario richiedere assistenza di un professionista. Non ci assumiamo responsabilità per informazioni errate.



INTRODUZIONE

- ✓ È possibile usufruire delle detrazioni fiscali in relazione alle spese sostenute per la fornitura ed installazione di schermature solari **per l'anno in corso**.
- ✓ Si può accedere alle detrazioni fiscali, fino ad un **massimo di 60.000 euro**, sia per la **sostituzione di schermature solari esistenti sia per le installazioni ex novo** ed indipendentemente dal fatto che vengano sostituiti i serramenti esterni (finestre, portefinestre, finestre sul tetto, porte esterne).
- ✓ È detraibile anche **ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso** (rimozione delle schermature solari esistenti - fornitura ed installazione delle nuove schermature solari - eventuale assistenza muraria all'installazione delle schermature solari - eventuali prestazioni professionali di tecnici).
- ✓ La detrazione dall'imposta lorda può essere ripartita in **dieci quote annuali di pari importo** ed è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'intervento di riqualificazione energetica eseguito, al netto di eventuali sconti.
- ✓ **Queste detrazioni non sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.**

ASPETTI TECNICI

Sono agevolabili l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M (*) al DLgs 311 del 29/12/2006;
le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista;
le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Dall'analisi dell'ENEA sono emerse le seguenti considerazioni, in merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 50%:

- ✓ devono essere a protezione di una superficie vetrata (**le tapparelle lo sono**);
- ✓ devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente (**le tapparelle lo sono**);
- ✓ possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate (**le tapparelle lo sono**);
- ✓ devono essere mobili (**le tapparelle lo sono**);
- ✓ devono essere schermature "tecniche" (**le tapparelle lo sono**);
- ✓ per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
- ✓ l'installazione può essere effettuata **in economia**: vale anche il solo acquisto delle tapparelle senza il servizio di installazione da parte di un posatore.

Ciò premesso tutte le tapparelle soddisfano i requisiti di schermatura solare. Per una maggiore efficienza energetica suggeriamo la tapparella **Duero**.

ASPETTI FISCALI

E' **necessario** che le persone fisiche (IRPEF) che vogliono accedere alle detrazioni fiscali del 50% effettuino i pagamenti a mezzo di apposito bonifico bancario o postale in cui siano ben evidenziati:

- ✓ causale del versamento;
- ✓ codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- ✓ codice fiscale oppure partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico;
- ✓ il riferimento alla normativa vigente: **Legge 296/06 e Legge 190/14.**

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

La maggior parte degli istituti bancari ha moduli preposti al fine delle detrazioni fiscali del 50%. E' **vivamente consigliato** rivolgersi agli sportelli bancari di fiducia segnalando la finalità del bonifico (riqualificazione energetica) e non procedere in forma autonoma.

I modelli predisposti dagli istituti bancari prevedono appositi spazi per inserire i dati di chi effettua il bonifico (nome e cognome, codice fiscale) e quelli di chi beneficia del bonifico (denominazione e partita IVA dell'azienda che ha fornito ed installato le schermature solari).

Nella casuale è **necessario** inserire il numero e la data della fattura come in seguito consigliato:

Fattura n° del fornitura ed installazione delle schermature solari (rif. Legge 296/06 e Legge 190/14)
in unità immobiliare in via

COMUNICAZIONI ENEA

- ▶ Il contribuente che ha terminato un intervento di installazione delle schermature solari e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 50% deve compilare e trasmettere online sul portale telematico dell'ENEA (www.acs.enea.it/invio) entro 90 giorni dalla fine dei lavori il modello denominato **ALLEGATO F** “scheda informativa per interventi di installazione delle schermature solari”.
- ▶ E' possibile compilare e inviare online direttamente l'**ALLEGATO F** senza l'intervento di un tecnico abilitato.
- ▶ Per accedere alla compilazione dell'**ALLEGATO F** sul portale telematico ENEA è necessario scegliere l'opzione “Comma 345c (installazione delle schermature solari)”.
- ▶ Una volta compilato e trasmesso online sul portale telematico di ENEA l'**ALLEGATO F** il sistema informatico invia automaticamente **una notifica di invio**.

Lo sportello dell'Agenzia delle Entrate conferma essere detraibile al 50% il mero acquisto delle tapparelle anche se poi vengono montate in economia.

Inserire tutti i dati richiesti (**ALLEGATO F**) nella comunicazione online ad ENEA.

Non è richiesta una classe prestazionale minima. All'interno del campo relativo al risparmio energetico stimato (13), se manca un'apposita valutazione tecnica, si può anche inserire il valore 0.

Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta (es. iniziano a dicembre e finiscono a gennaio).



FaiDaCasa.com

TAPPARELLE SU MISURA AL MIGLIOR PREZZO

Viale Europa, 72 B1
20090 Cusago (MI)
tel. 02 403 260 01
tapparelle.faidacasa.com
info@faidacasa.com
P. iva 08452890968



FACEBOOK

Diventa Fan della nostra pagina e condividi con i tuoi amici i nostri post



TWITTER

Twitta per noi e con noi diffondendo risparmio energetico tra i Social



GOOGLE PLUS

Entra a far parte delle nostre cerchie e usufruisci delle funzionalità Google



YOUTUBE

Visiona i video della nostra playlist ed acculturati in materia di tapparelle